

COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

REGOLAMENTO I.C.I.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Art. 3 - Aree fabbricabili

Art. 4 - Abitazione principale e sue pertinenze

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Art. 6 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

Art. 7 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 8 - Fabbricati oggetto di interventi di recupero ai sensi dell'art. 31 L. 457/78 e per fabbricati parzialmente costruiti

Art. 9 - Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 10 - Comunicazione

Art. 11 - Modalità di versamento

Art. 12 - Termini di versamento

Art. 13 - Compensazione verticale

Art. 14 - Accertamenti

Art. 15 - Liquidazioni per attribuzioni di rendita catastale definitive

Art. 16 - Disciplina dei controlli

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 17 - Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero

Art. 18 - Norme abrogate

Art. 19 Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 21 - Rinvio dinamico

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di cui al D.Lgs. 504/92, nel Comune di Laconi nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/97. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano quindi le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché degli altri regolamenti comunali in materia tributaria, ove compatibili.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 3 - Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune. Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 446/97, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/92 e s.m.i., non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati periodicamente e per zone omogenee dalla Giunta Municipale, con delibera da adottarsi ogni anno entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) D.Lgs. 446/97, nel caso di area successivamente divenuta inedificabile a seguito di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata, nel termine massimo di tre anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune.

Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;*
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.*

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi previsti dall'art. 27 del Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali.

Art. 4 – Abitazione principale e sue pertinenze

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevole ed esclusivamente asservita dalla predetta abitazione, più precisamente sia adiacente all'abitazione principale.

Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ovvero:

- *Magazzini e locali di deposito,*
- *Autorimesse e box auto,*
- *Tettoie chiuse o aperte.*

Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale. Per le unità immobiliari (due o più) che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari, la detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ute regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime ed è applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1. lettera a), del Decreto Legislativo. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

Nel caso di aree edificabili contigue non iscritte a Catasto Urbano come pertinenza dell'unità immobiliare principale, e pertanto registrate solo a Catasto Terreni, le stesse saranno oggetto di autonoma imposizione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 5 – Esenzioni

Sono esenti:

- a) *gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra i detti Enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*
- b) *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
- c) *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*

- d) *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
- e) *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;*
- f) *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
- g) *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.*

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 6 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta prevista, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.:

- a. *l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
- b. *l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito al coniuge ed ai parenti in linea retta o collaterale entro il 1° grado e affini entro il 1° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza.*
- c. *l'unità immobiliare posseduta da soggetti residenti all'estero e regolarmente iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Laconi, a condizione che la stessa non risulti locata.*

Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente lettera b), l'interessato o un suo familiare, deve presentare all'Ufficio Tributi, entro il termine di scadenza della seconda rata ICI ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'esistenza dei requisiti stabiliti per l'agevolazione oppure una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000.

Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 7 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art 31, comma 1, lettere a) b) legge 457/78, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale.

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

Art. 8 – Fabbricati oggetto di interventi di recupero ai sensi dell'art. 31 L. 457/78 e per fabbricati parzialmente costruiti.

Nel caso di interventi di recupero a norma dell'art. 31 comma 1, lettere c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia ed e) ristrutturazione urbanistica, della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area del fabbricato oggetto dell'intervento, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori.

I fabbricati parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla presentazione della richiesta di accatastamento. Conseguentemente, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 9 - Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini ICI (art. 9, commi 3 e 3bis L. 133/94, come modificati dal D.P.R. 139/98).

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), l'attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

Nell'applicazione di tale norma, si deve valutare, anche retroattivamente, il trattamento più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell'ICI, purché non esistano provvedimenti definitivi.

In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al catasto urbano (esclusa la categoria D10), gli stessi devono ritenersi soggetti all'imposta comunale sugli immobili, fatta salva la

possibilità per il soggetto passivo d'imposta di dimostrare che l'immobile rispetta i requisiti per l'esenzione di cui ai commi precedenti.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 10 – Comunicazione

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ICI. Il contribuente è però obbligato a Comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata alla variazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.

La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile. La comunicazione deve essere effettuata sulla base di apposito modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/92. L'omissione della comunicazione è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione pari a € 103.29, da notificare con provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 11 - Modalità di versamento

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/97, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;*
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;*
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.*

In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità.

Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 12 - Termini di versamento

L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, rispettivamente alle date di seguito indicate dal 1° maggio al 16 giugno in acconto e dal 1° dicembre al 16 dicembre a saldo, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.

In deroga ad ogni diversa disposizione di legge ed in particolare all'art. 18, comma 1 L. 388/2000, l'imposta dovuta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune per l'anno in corso, che il Comune si impegna a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti informatici, (entro il 31 marzo di ogni anno). Il contribuente che provveda comunque al pagamento dell'I.C.I. con le modalità previste dall'art. 18, comma 1 L. 388/2000 non potrà comunque essere assoggettato al pagamento di alcuna sanzione.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite bollettino di c/c postale intestato al Comune di Laconi - Servizio Tesoreria I.C.I. e/o tramite versamento al Concessionario della Riscossione della Provincia di Nuoro/Oriстано Sardegna Riscossioni S.p.A. nonché con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, vale a dire con il modello F24.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore a € 2,07.

Il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 13 - Compensazione verticale.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, al fine di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso deve inoltrare apposita istanza al funzionario responsabile del tributo.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento, una istanza contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente; - il tributo dovuto al lordo della compensazione; - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;*
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.*

Il Funzionario Responsabile del tributo con apposito atto autorizza la compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza potrà essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 14 – Accertamenti

Sono eliminate, anche per le annualità d'imposta progressive, le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Restano salvi gli effetti degli avvisi di liquidazione già emessi ed è comunque esclusa la restituzione di quanto pagato.

Il termine per la notifica dell'avviso motivato di accertamento in rettifica o d'ufficio per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggior imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 - Liquidazioni per attribuzioni di rendite catastali definitive

Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'ICI versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi, tale maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati al tasso di interesse previsto dall'art. 27 del Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali.

Art. 16 - Disciplina dei controlli

E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, da parte del Responsabile comunale del Servizio tributi.

Il Responsabile comunale del Servizio tributi verifica, nell'osservanza dell'art. 6, commi 3, 4 e 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché servendosi di ogni elemento e dato utile (ivi comprese le dichiarazioni di cui al precedente art. 12 ed anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari) la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento ICI" ovvero "avviso di accertamento in rettifica per parziale versamento ICI", con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

Gli avvisi di accertamento emessi dal Responsabile di cui al comma precedente, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non riconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 2, qualora il Responsabile venga a conoscenza di fatti o circostanze dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, ovvero l'irrogazione di una sanzione nei confronti del contribuente, deve informarne quest'ultimo richiedendogli altresì di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il detto riconoscimento, seppure parziale, del credito.

Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, gli atti di cui al comma 2, 3 e 4 devono essere comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. devono inoltre indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del Procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche in merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

TITOLO IV
NORME FINALI

**Art. 17 - Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione
delle somme oggetto di recupero**

Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1, sarà determinato dal Responsabile del Servizio, nei limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Non sono ripetibili:

- a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente;*
- b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.*

Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Art. 18 - Norme modificate

Con l'entrata in vigore il presente regolamento integra e modifica il precedente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 27.03.2006.

Art. 19 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 21 - Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;*
- b) lo Statuto comunale;*
- c) i regolamenti comunali.*